

L. 24 aprile 2003, n. 92 ⁽¹⁾.

Modifica all'articolo 4 della [L. 10 marzo 1955, n. 96](#), recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 aprile 2003, n. 96.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 4, art. 4, L. 10 marzo 1995, n. 96.

1. 1. ... ⁽³⁾.

2. Possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 4, quarto comma, della [legge 10 marzo 1955, n. 96](#), come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche coloro che abbiano già raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della presente legge. A tale fine, deve essere presentata, a pena di decadenza, apposita richiesta entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge ⁽⁴⁾.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(3) Sostituisce il comma quarto dell'art. 4, [L. 10 marzo 1955, n. 96](#).

(4) Vedi, anche, il comma 536 dell'art. 1, [L. 30 dicembre 2004, n. 311](#).